

una determinata maniera per cui vi sono dei picchi, massimi e minimi. Stiamo parlando di tabelle comprese tra 1 e 9 punti di invalidità; per incidenti anche abbastanza gravi possono venire liquidate somme che arrivano a 8-10 milioni, non si tratta quindi di somme straordinarie!

Il problema è capire se si vuole scrivere nella norma una cifra che arrivi più o meno alla media delle somme liquidate dai tribunali negli anni passati, eliminando le punte massime, o se invece si vuole che le liquidazioni siano tutte per così dire al minimo, rifacendosi a quelle più basse decise dai tribunali. Il che non mi sembra giusto. Ritengo invece che sia opportuno raggiungere un punto di equilibrio. Se non lo era la mia proposta di arrivare ad una somma di 2 milioni e 500 mila, perché ritenuta eccessiva, né quella del collega Edo Rossi di un milione e 800 mila, mi sembra che lo sia quella del collega Manzoni, che prevede una valutazione del punto base in un milione e 500 mila (300 mila lire in più rispetto a quanto proposto nella norma al nostro esame), avvicinando la valutazione del danno alla media di quello liquidato negli anni passati.

Si elimina così il fenomeno delle valutazioni eccessive, che preoccupa tutti noi perché danneggia gli assicurati che rischiano di veder lievitare i prezzi della loro assicurazione. Il milione e 500 mila lire previsto dall'emendamento Manzoni 5.10 avvicina la liquidazione del danno alla media applicata dai tribunali italiani. Posso capire che siano stati respinti i due emendamenti precedenti, ma non comprendo perché si debba esprimere un voto contrario sull'emendamento al nostro esame che si avvicina ad una valutazione equitativa ed arriva, senza raggiungerla, vicino alla media finora valutata dai giudici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Il mio emendamento 5.10, che vuole elevare il valore

del punto di invalidità da un milione 200 mila ad un milione 500 mila lire, non scaturisce da una mia posizione di capriccio né ha intenti punitivi nei confronti delle compagnie di assicurazione. Esso è il risultato della verifica e del confronto tra i parametri in vigore in tutti i tribunali d'Italia formati in anni e anni di elaborazione dottrina e di esperienze giudiziarie acquisite nelle decisioni di casi concreti. Ho un volumetto realizzato da *Il Sole 24 Ore* — che metto a disposizione dei colleghi avvocati che lo dovrebbero conoscere, se hanno esercitato la professione —, aggiornato al 1998, che contiene le tabelle dei punti di invalidità applicate ai casi concreti. Onorevoli colleghi, la lettura di questo volumetto consente di verificare che il valore del primo punto di invalidità, badate bene, alla data del 1998, oscilla nella gran parte dei tribunali tra somme che vanno mediamente dal milione 400 mila ai due milioni 200 mila lire.

La proposta contenuta nel mio emendamento 5.10, che aumenta di sole 300 mila lire il valore del punto fissato dal testo del Governo in un milione 200 mila lire, tiene conto dei valori indicati nelle tabelle che pure a qualcosa debbono servire. Signor Presidente, se vogliamo buttare a mare l'esperienza passata, non ne parliamo più, non consultiamo più i libri, facciamo di testa nostra e procediamo per capriccio! La mia proposta rappresenta la giusta ed equa media dei valori riportati in questo volumetto.

Per tutte queste ragioni, chiedo di esprimere voto favorevole su questo emendamento, augurando a tutti voi di non avere a che fare con le assicurazioni!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	323
Votanti	299
Astenuti	24
Maggioranza	150
Hanno votato sì	134
Hanno votato no .	165).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 5.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	324
Votanti	308
Astenuti	16
Maggioranza	155
Hanno votato sì	131
Hanno votato no .	177).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Giovanardi 5.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che, nonostante le parole di distensiva costruttività che avevo pronunciato, si proceda tranquillamente come se niente fosse; sono state, infatti, ignorate le considerazioni dell'onorevole Giovanardi.

Ora affrontiamo questa piccola serie di emendamenti, che inizia con l'emendamento Giovanardi 5.15, relativa alla cosiddetta giornaliera. Spesso si usa la formula di invitare il collega a ritirare l'emendamento. In questo caso, Presidente, bisognerebbe invitare il Governo, per un minimo di pudore, a ritirare il suo emendamento 5.25 che propone di abbassare da 70 a 50 mila lire la giornaliera.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, la relatrice ha invitato il Governo a ritirare l'emendamento 5.25.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Lo ha fatto?

PRESIDENTE. Sì.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Benissimo, allora mi trovo ben d'accordo con la relatrice, perché è una questione che definirei di pudore. Al di là del pudore e alla luce del buonsenso (un concetto un po' più ampio), non esiste ormai una liquidazione di danno che, non dico in base ad una sentenza di tribunale ma a seguito di una trattativa tra il legale che rappresenta gli interessi del proprio assistito ed i liquidatori delle compagnie assicuratrici, che porti alla corresponsione di un'indennità inferiore alle 100 mila lire giornaliere. Non invoco, come giustamente hanno fatto i colleghi finora, le sentenze e la media dei valori contenuti nelle sentenze dei tribunali, ma ciò che normalmente si fa a seguito di trattative dirette, conciliative, transattive, con le compagnie assicuratrici. Le 100 mila lire al giorno per l'inabilità assoluta e le 60 mila, 50 mila o 40 mila lire per l'inabilità parziale sono ormai una realtà consolidata: rispetto a questa situazione « si mette la retromarcia ».

Onorevoli colleghi che vi apprestaste ad approvare, più o meno per ordine di scuderia, una norma di questo genere, mi dovete spiegare se la coscienza ed il senso comune vi consentano di farlo; se, invece, intendiamo recuperare uno spazio di ragionevolezza e di equità, dobbiamo perlomeno approvare l'emendamento Giovanardi 5.15 (in subordine vi è anche l'emendamento Edo Rossi 5.19, ma già quello del collega Giovanardi mi sembra pienamente accoglibile). Stiamo parlando di un'indennità per 20-30 giorni, per la quale non si prevede nemmeno una liquidazione di 100 mila lire al giorno. Scusate, la perdita della salute, dello star bene, varrà qualcosa o nulla? Non lo so (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, faccio riferimento ancora una volta alle affermazioni dell'onorevole Parrelli, che mi sembrano ragionevoli; allo stesso modo, vorrei che la maggioranza ed il Governo arrivassero a conclusioni altrettanto ragionevoli.

Non la voglio « buttare in politica » relativamente ad un Governo che ha presentato un emendamento che riduce l'importo da liquidare a 50 mila lire al giorno; questo, poi, sarebbe il Governo che rappresenta le forze progressiste del paese e che è vicino ai problemi della gente nei momenti di difficoltà (credo, infatti, che l'emendamento 5.25 del Governo si commenti da solo). Tuttavia, nel momento in cui, proprio per garantire un minimo di elasticità, si concede al giudice la possibilità di elevare le 70 mila lire fino a 100 mila lire a seguito di una valutazione discrezionale, valutando il caso concreto, qualcuno mi deve spiegare i motivi per i quali la maggioranza ed il Governo rifiutano tale impostazione, considerando il giudice incapace di valutare il caso specifico e valutando che, al giorno d'oggi, una diaria giornaliera di 70 mila lire sia equa e sufficiente.

Posso capire che vengano respinti emendamenti che, strutturalmente, possono intaccare un disegno della maggioranza, ma considerato che da quella parte sono giunti inviti ad un minimo di flessibilità che consenta al giudice di valutare il caso concreto, credo che la possibilità di elevare le 70 mila lire fino ad un massimo di 100 mila lire si muova all'interno di cifre non astronomiche ma ragionevoli, tenuto conto che stiamo parlando di persone infortunate. Oltretutto, penso che ciò non rappresenti uno stravolgimento né della struttura del provvedimento, né per i riflessi economici che subirebbero le compagnie. Infatti, concludo Presidente, il giudice avrebbe come base l'indicazione delle 70 mila lire che potrebbe elevare soltanto nei casi concreti, qualora lo

ritenga opportuno (al riguardo abbiamo previsto il tetto delle 100 mila lire): mi sembra si tratti di una proposta ragionevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giovanardi 5.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Prego i colleghi di votare dal proprio posto: colleghi, ciascuno voti dal proprio posto.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	312
<i>Votanti</i>	307
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	154
<i>Hanno votato sì</i>	146
<i>Hanno votato no</i>	161

Ministro Letta, per evitare un punto di equivoco, le chiedo se accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 5.25 del Governo.

ENRICO LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Sì, Presidente, a nome del Governo, accolgo tale invito.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Edo Rossi 5.19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Edo Rossi, al quale ricordo che dispone di un minuto di tempo. Ne ha facoltà.

EDO ROSSI. Presidente, questo passaggio non è particolarmente rilevante, nel senso che mi sembra che il Governo in questi sei articoli faccia un tentativo – frutto anche di una mediazione, di un

accordo che ha fatto — di governare un processo di trasparenza nel settore delle assicurazioni. Ora, io comprendo che governare un processo sia difficile perché vi sono degli interessi contrapposti, però noi abbiamo, da una parte, le compagnie assicurative che sono state multate dall'antitrust perché si sono messe d'accordo, « hanno fatto cartello » contro i consumatori e gli utenti; dall'altra parte, abbiamo la richiesta soddisfatta — perché tutti gli emendamenti sono stati respinti — delle compagnie di assicurazione di riavere indietro 3 mila miliardi dell'indennità di invalidità. Ed ora, con questo emendamento vorremmo arrivare alla definizione di una cifra di 90 mila lire per l'indennità giornaliera. Se il Governo e la maggioranza respingeranno anche questo emendamento, risulterà evidente che qui non siamo in presenza di una situazione di governo di un processo, ma di un'altra cosa. Mi rivolgo per l'ennesima volta ai compagni e agli amici del centrosinistra: in questo caso, il governo del processo viene fatto esclusivamente in funzione delle assicurazioni! Vi prego pertanto di votare a favore di questo emendamento (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)!

Tra qualche settimana saremo in campagna elettorale e vi chiedo come faremo ad andare a dire alla gente che questo processo è stato governato in virtù dei soggetti danneggiati, cioè di coloro i quali subiscono gli incidenti. Non ce la fate! Non ce la facciamo! Bisogna dare qualche dimostrazione che vada in questa direzione!

Per tutte queste ragioni, vi invito caldamente a votare a favore del mio emendamento 5.19.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Manzoni, che ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, vorrei ricordargli che il suo gruppo ha superato di 27 minuti il tempo a sua disposizione.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, mancano ancora pochi emendamenti: abbia la cortesia di consentirci di fare...

PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, la mia era una comunicazione! La consideri una comunicazione.

Proceda pure, onorevole collega.

VALENTINO MANZONI. La ringrazio, Presidente.

Il Governo ha avuto la bontà di ritirare il proprio emendamento 5.25 e, con i tempi che corrono, onorevoli colleghi, bisogna pure ringraziarlo!

L'importo di lire 70 mila « per ogni giorno di inabilità » totale temporanea fu fissato in Commissione dopo una lunga discussione (la collega Manzini e tutti i componenti del Comitato dei nove lo ricorderanno) in accoglimento di un mio emendamento. So bene che per questo accoglimento, per questo spostamento da 50 a 70 mila lire le compagnie di assicurazione hanno vivacemente protestato, costringendo il Governo — che oggi ha avuto il pudore di ritirare il suo emendamento — a presentare l'emendamento 5.25 che è una vergogna e il cui contenuto è un insulto!

Signor Presidente, concordo con le dichiarazioni fatte dall'onorevole Rossi e ricordo che in Commissione avevo chiesto la fissazione dell'indennità per l'inabilità temporanea e totale in una cifra di 100 mila lire. La Commissione ha accolto la proposta nei limiti delle 70 mila lire ed ora si tratta di passare da quest'ultima cifra ad un'altra di 90 mila lire, per il rispetto della dignità umana e dei valori inviolabili di tutela della salute! Colleghi, volete continuare ad offendere questi valori? Volete continuare a calpestarli? Allora, votate contro l'emendamento Edo Rossi 5.19!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Edo Rossi 5.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	330
Votanti	304
Astenuti	26
Maggioranza	153
Hanno votato sì	124
Hanno votato no .	180).

Ricordo che il successivo emendamento 5.25 del Governo è stato ritirato.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Contento 5.5 e Edo Rossi 5.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Signor Presidente, siamo arrivati alla lettera c) di questo benedetto secondo comma, quello che nelle intenzioni della maggioranza dovrebbe predeterminare i criteri con cui nei casi consentiti dalla legge il giudice liquida il risarcimento del cosiddetto danno morale. Io non ricordo che nell'ordinamento nazionale esistano criteri tesi a vincolare il magistrato giudicante in merito al risarcimento del danno morale perché è evidente che si tratta di un apprezzamento prudente rimesso alla discrezionalità del magistrato e fatto sostanzialmente in via equitativa considerando caso per caso visto che la standardizzazione sotto questo profilo sarebbe aberrante in relazione alla materia che si vuole disciplinare.

Nella prima stesura il testo al nostro esame stabilisce che è liquidato un importo nei casi di cui stiamo discutendo non superiore al 25 per cento. Ciò aveva una sua logica, pur da noi contestata, perché se la logica era quella di predeterminare il risarcimento in modo da tentare di limitare il contenzioso poteva avere un senso (comunque la logica era aberrante). Adesso si dice che sulla scorta della discussione che si è qui svolta verrà invertito il criterio, in altre parole sostanzialmente si dirà che nei casi oggetto della

discussione del nostro provvedimento il risarcimento del danno morale in nessun caso potrà mai essere inferiore al 25 per cento rispetto alla determinazione del danno biologico. Sono felice perché rispetto al peggio siamo passati sostanzialmente al male, quindi dovendo guardare nell'ottica dei danneggiati dico che è un passo in avanti, ma vi chiedo sotto il profilo della sperequazione che si verrà a verificare tra le modalità di risarcimento del danno morale previste per i casi di circolazione stradale — perché questa disciplina si applica esclusivamente a quel tipo di fattispecie — e quelle diverse che, magari, a parità di lesione obbligheranno il giudice penale o il giudice civile investito della questione a determinare un risarcimento che è inferiore al 25 per cento, sotto il profilo della ragionevolezza e quindi dei principi costituzionali che cosa ci rispondiate adesso. Purtroppo non siamo usciti da questa situazione, da questo angolo buio, da questo tunnel in cui vi siete infilati per amore di portare a casa un provvedimento, costi quello che costi.

Dissociamo le nostre responsabilità. Il nostro emendamento è chiaro: sopprimere ogni limitazione alla determinazione del danno morale che forse è l'unico aspetto rimesso al prudente apprezzamento del magistrato. Se non avete fiducia, comportatevi pure di conseguenza, ma le nostre idee sono sostanzialmente chiare mentre le vostre sono poche e anche confuse (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Non mi abbandonerò a citazioni, per carità, ma seccamente dirò che questa è una griglia inaccettabile ed è incostituzionale. Quindi colleghi, per cortesia, accogliete l'emendamento e eliminate questa lettera c).

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Signor Presidente, poiché la discussione serve, credo che le argomentazioni portate dall'onorevole Contente e adesso anche dall'onorevole Parrelli siano fondate. Infatti, mentre la formulazione precedente della lettera c) fissava una misura entro la quale risarcire il danno morale, a questo punto il senso della lettera c) sarebbe quello di fissare una misura minima. Dunque, è evidente che il campo della discrezionalità è superiore al 25 per cento. Forse è opportuno, da questo punto di vista, per chiarezza, eliminare completamente la lettera c) ed accogliere gli identici emendamenti Contente 5.5 e Edo Rossi 5.18 ritenendo pertanto preclusi gli altri emendamenti compreso quello della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

ENRICO LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Contente 5.5 e Edo Rossi 5.18, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	310
<i>Votanti</i>	308
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	155
<i>Hanno votato sì</i>	308

Sono in missione 64 deputati).

Sono pertanto preclusi gli identici emendamenti Giovanardi 5.16 e 5.35 della Commissione, nonché l'emendamento Manzoni 5.11.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contente 5.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	316
<i>Votanti</i>	313
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	157
<i>Hanno votato sì</i>	132
<i>Hanno votato no</i>	181

Passiamo alla votazione del subemendamento Benedetti Valentini 0.5.36.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, chiedo un momento di attenzione da parte dei colleghi poiché desidero fare presente che si pongono due distinti problemi. Il primo, che mi sono permesso di segnalare precedentemente alla relatrice, di cui richiamo l'attenzione, è il seguente: l'emendamento 5.36 della Commissione prevede la soppressione del secondo periodo del comma 3, mentre con il subemendamento in esame proponiamo di non sopprimere tale secondo periodo. Al riguardo, sarebbero state sollevate alcune perplessità di carattere tecnico da parte degli uffici, se ho ben compreso, quindi non di carattere politico: quella contenuta nel secondo periodo del comma 3 è, però, una precisazione utile o per lo meno, nell'incertezza se sia superflua od utile, è più probabile che sia utile, di certo non pregiudizievole. Il suddetto periodo prevede infatti: «Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato». Sarei favorevole

a mantenere tale precisazione, perché non può che essere positiva, in quanto è chiarificatrice e previene possibili controversie, dato che chi è chiamato a liquidare potrebbe avanzare argomentazioni speciose.

Mi sembra quindi che la precisazione del concetto che la risarcibilità del danno biologico è del tutto indipendente dalla capacità di produzione di reddito debba essere mantenuta: vi ho già accennato in precedenza, pur nei tempi ristrettissimi ed affannosi del nostro lavoro, e mi permetterei di segnalare nuovamente alla relatrice ed al Comitato dei nove l'opportunità di mantenere questo periodo.

Il nostro subemendamento 0.5.36.4, in sostanza, è, nel ventaglio delle proposte che sottopongo alla vostra valutazione, quello assolutamente più vicino al testo presentato dalla Commissione. Infatti, in sostanza, a parte la soppressione del secondo periodo del comma 3, ho aderito alla espressione « fatto salvo quanto previsto dal comma 2... », per cui a tale riguardo siamo d'accordo; prevedo inoltre di introdurre la parola « ulteriormente » e le parole « viene risarcito », assorbendo in qualche modo il subemendamento Manzoni 0.5.36.1, sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione e dal Governo. Infine, ho recepito il concetto delle « condizioni soggettive del danneggiato ». A questo punto, chiedo alla relatrice per quale ragione, in relazione alle esigenze di economia e chiarezza, non possa essere accolto il nostro subemendamento 0.5.36.4, che risulta essere il più vicino alla formulazione della Commissione, dalla quale diverge soltanto nelle parole « in relazione » rispetto alle parole « tenuto conto » con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato...

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, mi scusi, siccome la cosa è molto seria (richiamo quindi l'attenzione anche dei colleghi che hanno seguito la materia), non vorrei che facessimo qualcosa che va contro le intenzioni.

Il secondo periodo del comma 3 prevede quanto segue: « Il danno biologico è

risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato »; dopo di che l'emendamento 5.36 della Commissione, modificato in base al suo subemendamento, sarebbe del seguente tenore: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 » (cioè che il danno è risarcibile indipendentemente dall'incidenza sulla capacità di produzione di reddito) « il danno viene ulteriormente risarcito in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato ». Può darsi che io dica una sciocchezza, me lo farà notare dopo. Si dice che il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza; mi chiedo se il gioco tra questa formulazione, che resterebbe, e la successiva non abbia un effetto restrittivo alla fine, che è contrario alle intenzioni.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. No, sinceramente non lo vedo, signor Presidente.

PAOLA MANZINI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Non è una questione politica, è questione di capire bene come sistemare questo aspetto.

PAOLA MANZINI, Relatore. Certo, Signor Presidente. Vorrei interloquire con l'Assemblea perché la proposta di soppressione del secondo periodo del comma 3 rientrava nell'ambito di quanto previsto dall'emendamento 5.36 della Commissione che recitava: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico può essere ulteriormente risarcito in relazione all'incidenza del danno sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato ». Era evidente che quella formulazione, che in un subemendamento del collega Manzoni viene riproposta, era in contrasto netto con il mantenimento del secondo periodo del comma 3. Ora, vi è la riformulazione che lei ha letto, signor Presidente, che fa riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato. Comunque, es-

sendo il risarcimento del danno biologico separato da quello di altri tipi di danno (danno patrimoniale o danno morale), è evidente che nulla osterebbe, almeno ad opinione del relatore, ad accogliere la prima parte del subemendamento Benedetto Valentini 0.5.36.4 o, per meglio dire, si potrebbe, se l'Assemblea è d'accordo, evitare di sopprimere il secondo periodo del comma 3 dall'emendamento 5.36 della Commissione.

PRESIDENTE. Per evitare che la produzione del reddito del danneggiato non venga considerata — mi sembra che sia questa la preoccupazione — quindi per evitare che vi sia un danno piuttosto che un vantaggio, occorre valutare se scrivere «risarcibile anche indipendentemente...». Chiedo ai colleghi che sono più esperti di me.

GIAN FRANCO ANEDDA. «Indipendentemente» e non «anche».

PRESIDENTE. Il problema è il seguente: quando ha inciso sulla capacità di produzione di reddito, è risarcibile oppure no? Mi sembra che stiate dicendo cose diverse. Comunque, a questo punto, io mi fermo. La collega relatrice ha detto che non vi è alcuna obiezione a lasciare il secondo periodo del comma 3. Discutiamo su questo e poi votiamo.

VALENTINO MANZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, nei commi dal 2 al 5 dell'articolo 5 vi era un aspetto positivo: la formulazione del secondo periodo del comma 3, laddove si diceva: «Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato». Era esatto perché, signor Presidente, ogni lesione comporta due tipi di danno: il danno patrimoniale e il danno biologico. Il danno biologico è una categoria elaborata recentemente dalla giuri-

sprudenza. Si tratta comunque di due categorie di danno che vengono risarcite autonomamente, indipendentemente dalla reciproca influenza.

In sostanza, vi può essere una lesione che comporti postumi lievi, ma che non incidono sulla capacità di lavoro — e in questo caso si parla di danno biologico, che attiene all'integrale tutela della salute —, e vi sono lesioni gravi o gravissime che, oltre a comportare un'incidenza sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, rilevano anche sotto il profilo del danno biologico, quindi devono essere risarciti entrambi i danni.

Signor Presidente, questa disposizione era buona. Si è introdotta una disposizione che crea una confusione enorme tra danno morale e danno biologico, perché, quando si dice «fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito in relazione a specifiche condizioni soggettive del danneggiato», mi si deve spiegare quali siano le specifiche condizioni soggettive del danneggiato.

Collegli, con questa formulazione molto vaga e generica si finisce con il frustrare la determinatezza del danno. Le specifiche condizioni soggettive del danneggiato, ove esistenti, possono tutt'al più rilevare ai fini della determinazione del danno morale e non di quello biologico, i cui parametri di calcolo sono fissati nel comma 2 dell'articolo 5, tranne che voi non vogliate modificare questo comma. Ma, quand'anche fosse possibile adeguare il danno biologico a specifiche condizioni soggettive del danneggiato, come, ad esempio, l'essere un cardinale, il Presidente della Camera dei deputati o un deputato, trattandosi di un risarcimento che attiene alla tutela della salute — e la salute è uguale per tutti —, non è difficile scorgere in questa disposizione profili di illegittimità costituzionale, proprio per tale diversità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni soggettive.

Le particolari condizioni soggettive vengono in considerazione ai fini del danno morale e non di quello biologico, che è pari per tutti, perché la salute di

tutti è uguale. La mia salute è uguale a quella del Presidente della Camera e, così come deve essere tutelata, attraverso la *restitutio in integrum*, la salute del Presidente della Camera, allo stesso modo deve essere tutelata la mia.

Il Presidente della Camera che subisce una lesione non può avere per la tutela della sua salute un risarcimento maggiore di quello che ho io per la stessa lesione: è assurdo. Può avere di più sotto il profilo della liquidazione del danno morale, ma non sotto quello del danno biologico, perché, come ho detto, la salute è uguale per tutti.

Colleghi, eliminate questa disposizione, correggetela, perché non ha senso parlare di specifiche condizioni soggettive del danneggiato. Mantenete la precedente disposizione che fa più bella figura ed è in linea con i dettati della legge.

Signor Presidente, invito a riflettere su questo aspetto, perché stiamo combinando un guazzabuglio.

PRESIDENTE. Non ancora.

ENNIO PARRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, credo che l'osservazione che ha appena fatto il collega sia pertinente e derivi un po' dal modo convulso con cui abbiamo lavorato sulla questione.

Tutto sommato, a riflettere bene, ritengo che la dizione precedente, secondo la quale il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato, sia più corretta.

Si tratta di capire a questo punto il fine che si intendeva perseguire, quello cioè di creare un'apertura sulla griglia rigida della percentuale del danno biologico. A mio parere, occorre trovare una formulazione per cui, tenuto conto delle circostanze specifiche, il giudice può tener conto di quei parametri solo come utili punti di riferimento. È un po' quello che si diceva quando i contratti collettivi non

avevano efficacia *erga omnes* ma che erano utilizzati in giurisprudenza come utili parametri per determinare l'equa retribuzione. Una formulazione di questo genere, mantenendo ferma quella iniziale della seconda parte dell'articolo 3, potrebbe soddisfare quell'esigenza primaria a cui faceva cenno il collega. Invito i colleghi a riflettere su questa ipotesi.

CARLO GIOVANARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Stiamo parlando di un nullatenente o di un grande imprenditore che, a seguito di un incidente, subiscano la medesima lesione. Al primo comma diciamo semplicemente che il risarcimento viene dato sulla base delle tabelle di cui abbiamo parlato prima; al secondo comma stabiliamo il principio che, chiunque sia il danneggiato, il danno biologico deve essere calcolato allo stesso modo.

PRESIDENTE. Il danno non ha rapporto con la produzione del reddito.

CARLO GIOVANARDI. Quanto alla terza ipotesi (« fatto salvo quanto previsto, il giudice può ulteriormente risarcire, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato ») o la si toglie o, se la si vuol mantenere, bisogna chiarire che, fermo restando quanto affermato in precedenza, il giudice può prendere una decisione indipendentemente dalle tabelle e quindi stabilire una liquidazione maggiore. In caso contrario, non si capisce cosa significhino le condizioni personali.

PRESIDENTE. Tenga presente che le condizioni soggettive derivano dal vecchio testo che così recitava: « In relazione all'incidenza del danno sulla capacità di produzione del reddito ». Questa mattina abbiamo discusso di tale questione e abbiamo deciso che la dizione era ine-

satta. Su proposta del collega Manzoni, si è fatto riferimento alle condizioni soggettive.

VALENTINO MANZONI. Faremo ridere gli utenti del diritto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prima di farli ridere, vediamo di farli risarcire.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Convergo sulla proposta della Commissione, che sostanzialmente è identica alla mia, ad eccezione dell'espressione « in relazione ». Se ciò facilita il raggiungimento di un risultato, aderisco alla dizione del testo della Commissione. Non volendo la maggioranza di quest'Assemblea rinunciare alla determinazione numerica, di cui al comma 2, noi vogliamo prevedere un meccanismo che preveda una liquidazione ulteriore. Le condizioni soggettive sono un mezzo per poter ampliare la possibilità e quindi io non posso non aderire a tale ipotesi. Se questo differisce dalla ipotesi formulata dal collega Manzoni, me ne dispiace, ma questo è il punto fondamentale del problema.

Se manteniamo il secondo periodo del comma 3, sul quale siamo d'accordo, e il testo del mio subemendamento, che è uguale a quello della Commissione, cambiando solo le parole « tenuto conto delle », possiamo passare al voto.

PRESIDENTE. Colleghi, vi sono due questioni su cui deliberare. La prima è se mantenere la seconda parte del comma 3 e la seconda se accedere alla formulazione dell'onorevole Benedetti Valentini o della Commissione.

Invito il relatore a pronunciarsi al riguardo.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Signor Presidente, credo che potremmo risolvere

la questione approvando la proposta contenuta nel subemendamento Benedetti Valentini 0.5.36.8, ovvero non sopprimendo il secondo periodo del comma 3.

PRESIDENTE. La questione, dunque, può essere risolta mantenendo il subemendamento Benedetti Valentini 0.5.36.8, mentre gli altri subemendamenti potrebbero essere ritirati; resta da votare, altresì, il subemendamento Manzoni 0.5.36.1, in quanto propone di sostituire le parole: « può essere » con la parola: « viene ».

Onorevole Benedetti Valentini, accede all'invito rivoltole a ritirare i suoi subemendamenti 0.5.36.4 e 0.5.36.6 ?

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Sì, signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Benedetti Valentini 0.5.36.8, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	282
<i>Votanti</i>	275
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	138
<i>Hanno votato sì</i>	273
<i>Hanno votato no</i>	2

Sono in missione 64 deputati).

Prendo atto che i successivi subemendamenti Benedetti Valentini 0.5.36.7 e 0.5.36.5 sono stati ritirati. Onorevole Parrelli, accede all'invito rivoltole a ritirare i suoi subemendamenti 0.5.36.9 e 0.5.36.10 ?

ENNIO PARRELLI. Sì, signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Manzoni 0.5.36.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	306
<i>Votanti</i>	299
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	150
<i>Hanno votato sì</i>	297
<i>Hanno votato no</i>	2

Sono in missione 64 deputati).

Onorevole Contento, accede all'invito rivoltole a ritirare il suo subemendamento 0.5.36.11?

MANLIO CONTENUTO. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per motivarne il ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Signor Presidente, ci tengo a sottolineare le preoccupazioni che ho riguardo la formulazione definitiva della norma: si collega il risarcimento del danno biologico a diverse situazioni soggettive. Sotto un primo profilo, non essendo specificate le situazioni soggettive, si consente comunque al magistrato un margine amplissimo nella modifica dei parametri previsti nel secondo comma dell'articolo in esame. Sotto un secondo profilo, rischiate di incidere su un principio fino ad oggi pacifico: non può esserci distinzione tra persone in merito al risarcimento del danno biologico.

Da un punto di vista delle convinzioni personali, rimango estremamente dubbioso sul risultato finale. Rimetto, pertanto, all'Assemblea le mie preoccupazioni, anche se acconsento a ritirare il

mio subemendamento 0.5.36.11, con ciò avocando a me stesso una mancanza di responsabilità nell'aver contribuito ad aggravare la situazione.

In ogni caso, con il mio subemendamento in esame, avevo indicato alcuni riferimenti oggettivi: essi possono essere condivisibili o meno, ma sarebbero stati utili ad ancorare il giudizio del magistrato o il negoziato tra le parti a situazioni obiettive ed esistenti, non a condizioni soggettive (che non sono predeterminate ed alimentano l'incertezza).

PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, accede all'invito rivoltole a ritirare il suo subemendamento 0.5.36.3?

VALENTINO MANZONI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Giovanardi, accede all'invito rivoltole a ritirare il suo subemendamento 0.5.36.2?

CARLO GIOVANARDI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, non accedo all'invito al ritiro, in quanto in base alla proposta in esso contenuta (aggiungere le parole: «ed anche delle sue proiezioni dinamico-relazionali») le situazioni personali non debbono rimanere astratte: si deve trattare delle relazioni interpersonali, ovvero dei rapporti con le altre persone. Ad esempio, immaginiamo che una persona abbia subito un trauma. Ebbene, tale trauma che effetti avrà sulla sua vita di relazione? È questo che il giudice dovrebbe valutare per consentire un ulteriore risarcimento. La mia proposta emendativa, dunque, è un modo per definire il significato delle situazioni personali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Giovanardi 0.5.36.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	317
<i>Votanti</i>	311
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	156
<i>Hanno votato sì</i>	134
<i>Hanno votato no</i> .	177).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.36 *(Nuova formulazione)* della Commissione, nel testo emendato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	319
<i>Votanti</i>	303
<i>Astenuti</i>	16
<i>Maggioranza</i>	152
<i>Hanno votato sì</i>	301
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzoni 5.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, con il comma 4 dell'articolo 5, che noi vogliamo sopprimere, il potere esecutivo viene autorizzato alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra l'1 e il 9 per cento. Con questa disposizione si stravolgono tutte le regole del diritto, perché un caso non è uguale all'altro e la lesione che per un soggetto può comportare 3 punti di invalidità può comportarne

6 per un altro. Intendo dire che anche qui l'accertamento va fatto caso per caso e non rimesso alla predisposizione di una tabella che comporta la sostanziale ingerenza del potere esecutivo nell'attività di valutazione che appartiene alla conoscenza e competenza dei consulenti medico legali. Con la disposizione in esame viene intaccata la funzione giurisdizionale, che così perde ogni valore, mentre le leggi del Parlamento dovrebbero limitarsi a fissare i principi generali e gli ambiti entro i quali il potere giudiziario ha il compito di esercitare la sua insostituibile funzione di adeguare le leggi al caso concreto.

Con questa disposizione, inoltre, si crea una disparità di trattamento tra soggetti che hanno riportato un'invalidità fino al 9 per cento e soggetti la cui invalidità va dal 10 per cento in poi ed è questa, onorevoli colleghi, una disparità che non potrà non rilevare sotto il profilo della legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 4, che noi intendiamo sopprimere.

Per queste ragioni, chiedo l'accogliamento del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	300
<i>Votanti</i>	297
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	149
<i>Hanno votato sì</i>	125
<i>Hanno votato no</i>	172

Sono in missione 64 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 5.101, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	303
<i>Votanti</i>	300
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	151
<i>Hanno votato sì</i>	294
<i>Hanno votato no</i>	6

Sono in missione 64 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzoni 5.32.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

Ha a disposizione un minuto, onorevole Manzoni.

VALENTINO MANZONI. Mi basterà anche meno, signor Presidente.

Intervengo per sottolineare come il periodo del comma 6 che intendiamo sopprimere — pregherei i colleghi di leggerlo — comporti un inutile appesantimento delle attività delle compagnie di assicurazione, che inevitabilmente si ripercuoterà sui costi di gestione e quindi sulle tariffe. Per di più, questa disposizione consente alle imprese di assicurazione — e questo è un aspetto grave, signor Presidente — di interferire nel rapporto, assolutamente personale e riservato, tra avvocato e cliente e suona come un atto di sfiducia verso la categoria degli avvocati. Mi rivolgo a tutti gli avvocati presenti in quest'aula perché abbiano un sussulto di dignità e si ribellino contro questa disposizione, che è lesiva della loro autonomia e del loro decoro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

Ha a sua disposizione un minuto, onorevole Benedetti Valentini.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per ribadire quanto ha detto testé il collega Manzoni, ossia che si tratta cer-

tamente di una violazione del rapporto, del tutto personale, intercorrente tra il professionista e l'assistito, ma anche per sottolineare che — ciò che è più grave — si tratta di un'ulteriore misura tendente a depotenziare la capacità del legale di fronteggiare la compagnia. Chi ha pratica di queste cose sa benissimo che tale norma solo marginalmente tende ad una moralizzazione di carattere fiscale: in realtà, lo scopo essenziale è quello di depotenziare la capacità di trattativa del legale. Non solo, ma ottiene anche l'effetto perverso di disincentivare il legale dal raggiungere transazioni e concludere quindi accordi senza avviare la causa: a questo punto, il legale ha addirittura interesse a promuovere atti giudiziari, se vede la questione in chiave egoistica.

Chi ha esperienza nel settore — sono molti tra i vostri banchi — dovrebbe porsi tale questione. Quanto previsto al comma 6 non incide sul meccanismo di liquidazione in relazione alla quantificazione, ma turba la procedura, indebolendo ulteriormente la parte risarcenda e depotenziando l'avvocato. È una misura molto negativa...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Benedetti Valentini.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Per la verità ho sufficiente esperienza per comprendere cosa significhi questa norma.

Il quinto capoverso del comma 6 dell'articolo 5 si compone di due periodi. Il primo è corretto, in quanto stabilisce che la compagnia di assicurazione acquisisca la documentazione probatoria relativa alla fatturazione per la quota di onorario che la stessa paga. In questo caso non vi è alcuna interferenza: visto che a pagare è la compagnia assicuratrice, è giusto che ad essa venga fornita la fattura.

Il secondo periodo è invece inutilmente persecutorio e sfiduciante nei confronti del professionista. Infatti, con esso si stabilisce che l'impresa, ove abbia provveduto direttamente al pagamento dei

compensi, debba darne comunicazione al danneggiato, vale a dire al cliente: ciò comporta un'interferenza di un terzo soggetto nel rapporto fiduciario esistente tra avvocato e cliente. Ciò vuol dire scardinare il principio dell'ordinamento professionale che si fonda sul rapporto fiduciario tra avvocato e cliente che non esclude il fatto che, pur applicando le tariffe, il cliente possa offrire — in senso aulico — il cosiddetto palmario, che trae la sua definizione dal dono che si offre sul palmo di una mano alla divinità.

Questa interferenza non è assolutamente accettabile ed è persecutoria e sfiduciante. Nego il fatto che la Camera abbia avuto un certo riguardo nei confronti dei professionisti, basta pensare al *part-time*, ma che si arrivi ad introdurre addirittura un elemento di sfiducia sistematico è assolutamente inaccettabile per qualsiasi professionista degno di questo nome.

Se vi sono truffe, devono essere perseguite penalmente e non attraverso queste formule odiose di interferenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Anedda, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. In disaccordo con quanto affermato dall'onorevole Parrelli, vorrei far notare che la norma di cui al quinto capoverso del comma 6 dell'articolo 5 non stabilisce quanto il collega Parrelli ha ritenuto stabilisse. Infatti, essa attribuisce alla compagnia assicurativa il diritto di ottenere la documentazione probatoria relativa alla prestazione. Mi chiedo, qualora la prestazione sia consistita soltanto in colloqui, quale sia la documentazione da esibire.

Non si tratta quindi di esibire la spesa o la fattura a fini fiscali — cosa sulla quale non ci sarebbe nulla da dire —, ma una documentazione che potrebbe essere addirittura inesistente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	295
<i>Votanti</i>	288
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	145
<i>Hanno votato sì</i>	117
<i>Hanno votato no</i> ...	171

Sono in missione 65 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giovanardi 5.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	295
<i>Votanti</i>	290
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	146
<i>Hanno votato sì</i>	117
<i>Hanno votato no</i> ...	173

Sono in missione 65 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.105, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	296
<i>Votanti</i>	293
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	147
<i>Hanno votato sì</i>	114
<i>Hanno votato no</i> ...	179

Sono in missione 65 deputati).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento, al quale ricordo che ha due minuti a disposizione, in quanto i tempi sono ormai esauriti. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Signor Presidente, sarò breve anche se dobbiamo in parte ad una sua decisione il fatto che l'esame di questo provvedimento non si sia svolto anche in Commissione giustizia, come sarebbe stato appropriato...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Contento, ma la Commissione giustizia ha espresso un complesso ed articolato parere che la prego di leggere prima di intervenire.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Parere favorevole!

MANLIO CONTENUTO. Chiedo scusa, Presidente, ma io parlavo della discussione sul merito che, come lei sa, ha comportato la presentazione a sorpresa in Commissione attività produttive di un emendamento da parte del Governo. In quella sede avevamo avanzato delle obiezioni, formalizzandole in atti parlamentari e ponendole alla sua attenzione, ritenendo non ammissibile questo emendamento. Dunque io accetto la reprimenda, ma lei accetti ciò che risulta dagli atti parlamentari!

In merito a questa vicenda ritengo che sia importante per noi dissociarsi da una pagina pessima che viene scritta in quest'aula su una materia tanto delicata e che riguarda i danneggiati.

E poiché è presente il ministro Letta, nostro cortese interlocutore, vorrei ricordargli che uno degli obiettivi che aveva formalmente dichiarato in relazione a questa operazione era che le determinazioni conseguenti al risarcimento del danno avrebbero dovuto limitare il contenzioso; l'ha posta in relazione all'operazione compiuta con il decreto-legge che ha sostanzialmente bloccato le tariffe assicurative in materia di responsabilità nel settore.

Ebbene, oggi ci troviamo dinanzi a queste conclusioni: le assicurazioni otterranno, con buona probabilità, dagli organismi comunitari ai quali si sono rivolte la denuncia e forse anche la cassazione del provvedimento da lei adottato, in quanto contrario alle norme comunitarie, così come noi avevamo sostenuto. Ma comunque, anche se ciò non avvenisse, mentre il blocco delle tariffe ha durata annuale, le determinazioni che voi oggi approvate interferiranno per sempre — altro che regime transitorio! — sulla determinazione del danno e quindi sul risarcimento.

Non credo dunque che abbiamo fatto un buon affare; non l'abbiamo fatto non nei confronti delle assicurazioni — questo è il punto — ma nei confronti dei cittadini, e la responsabilità ve l'assumete direttamente voi e lei in prima persona (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.

GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, vorrei proporre un coordinamento di tipo formale che però è anche di carattere sostanziale. Tutto questo provvedimento si riferisce al danno biologico derivante dai sinistri provocati da circolazione dei veicoli a motore o da natanti. Vorrei rilevare che per « natante » si intende un mezzo che naviga, di dimensioni fino a 7 metri e mezzo se a motore e fino a 10 metri se a vela. Suggesto quindi di sostituire il termine « natante » con quello di « imbarcazioni di ogni tipo e grado » perché credo che il senso della norma sia quello di tutelare il danno biologico prodotto da qualunque mezzo che naviga e non solo da quello che viene definito, secondo la normativa esistente, « natante » e che ha quelle dimensioni che ho appena indicato.

ANTONIO SODA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE.. Onorevole Soda, per il suo gruppo è già intervenuto il suo collega

Panattoni. In ogni caso, parli pure per un minuto.

ANTONIO SODA. Presidente, parlo a titolo personale. Voterò contro questo articolo per tre ragioni. Con esso infatti non si raggiungono gli obiettivi che si vorrebbero conseguire, ossia una determinazione uniforme del danno biologico e un effetto deflativo sui processi. A proposito del danno biologico ricordo che esso è nato nella giurisprudenza, ed è frutto di una riflessione anche della disciplina comunitaria; è ancorato al principio di uguaglianza del diritto alla salute e quindi della necessità di una tutela uguale ogni qualvolta vi sia una lesione dell'equilibrio psicofisico, a prescindere dalla capacità di produrre reddito. Il danno biologico spetta anche al « barbone »!

Le attuali regole così, come elaborate dalla giurisprudenza, sono: principio di uguaglianza, determinazione equitativa, giustizia del caso singolo.

Con questo testo, pur corretto con alcuni emendamenti che ho votato in difformità dalle indicazioni del gruppo, si giunge ad una diversa disciplina che scardina il principio di uguaglianza e ciò mi sembra veramente assurdo e pericoloso. L'introduzione della valutazione delle condizioni soggettive che attengono all'età, alla professione, alle qualità personali e alla vita di relazione rende diversa per legge la valutazione del danno biologico che si vuole, invece, ancorato ad un principio di uguaglianza. Si scardina per legge il principio di uguaglianza e, nello stesso tempo, non si raggiungono i risultati di rimuovere la determinazione discrezionale equitativa e, quindi, la riduzione del conflitto e l'uniformità del trattamento perché, nel momento in cui si attribuisce al giudice la valutazione del danno biologico, a prescindere dalla capacità di produrre reddito, e delle condizioni soggettive della persona danneggiata, si riproducono tutti i meccanismi di difformità giurisprudenziale e di liquidazione del danno.

Come è stato sottolineato in Europa, il danno biologico, come diritto di tutela necessaria ogni qualvolta vi sia una lesione dell'equilibrio psicofisico della persona, deve rimanere ancorato ad un principio di uguaglianza e non può che essere valutato equitativamente dal giudice proprio perché non esistono parametri economici di produzione del reddito che ineriscano a questo tipo di danno.

Per queste ragioni, Presidente — ne avrei tante altre da illustrare, ma il tempo è esaurito —, esprimerò voto contrario sull'articolo 5.

ENRICO LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Considerato che su questo tema vi è stata una discussione molto ampia che ha occupato molto tempo e presentato molte argomentazioni, voglio sottolineare, a nome del Governo, l'importanza di quello che oggi facciamo. Come è stato ampiamente dimostrato dalla discussione svolta, questa materia è molto difficile da regolamentare; giungere ad una normativa che ha un suo equilibrio, certamente complesso e difficile, come è stato da tutti evidenziato, ci consentirà di superare una situazione di grandissima difficoltà che oggi persiste nei fatti. Tutto ciò che è accaduto può sembrare molto complesso ed articolato, ma riesce a risolvere una situazione di sostanziale *far west* che vige dal sud al nord del paese, in cui su questi temi vi sono applicazioni completamente differenti che finiscono, queste sì, per rompere i principi di uguaglianza e per dare, rispetto alle situazioni di complessiva difficoltà del settore, elementi di ulteriore complicazione.

Credo che la discussione che si è avuta ieri ed oggi in sede di Comitato dei nove abbia dimostrato la volontà da parte di tutti di trovare le formulazioni migliori,